

Progressivo N° 83

Verbale N° 15

Prot. Gen.le N° 70676/2012



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2012

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di **I** invito, con avviso in data **24/10/2012**, n° **78198**, si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle **ore 15,00** con la Presidenza del Signor COLAIACOVO Francesco - Presidente del Consiglio Comunale – i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dal Signor FINARDI Dr. Roberto – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° **40 + 1** - in carica n° **40 + 1** - intervenuti n° **34**

1. COLAIACOVO Francesco – PRESIDENTE

- 2.** BALESTRA Enrico
- 3.** BARBIRATI Raffaele
- 4.** BRAGHIROLI Giannantonio
- 5.** BRANCALEONI Mirko
- 6.** BRANDANI Enrico
- 7.** BREGOLA Irene
- 8.** CAVALLARI Liliano
- 9.** CAVICCHI Francesca
- 10.** CAVICCHI Giovanni
- 11.** CIMARELLI Luca
- 12.** CIVOLANI Daniele

- 13.** CORAZZARI Cristina
- 14.** CRISTOFORI Tommaso
- 15.** DURANTE Enzo
- 16.** FERRARI Annalisa
- 17.** FIORBELLI Donato
- 18.** FORTINI Antonio
- 19.** LEVATO Francesco
- 20.** LUCCI Marco
- 21.** MERLI Simone
- 22.** NARDELLA Luca
- 23.** PAVONI Antonio

- 24.** PORTALUPPI Francesco
- 25.** PULVIRENTI Silvia
- 26.** RENDINE Francesco
- 27.** RESCA Giulia
- 28.** SAINI Federico
- 29.** SASSO Giorgio Scalabrino
- 30.** TAFURO Antonio
- 31.** TALMELLI Alessandro
- 32.** TOSI Ruggero
- 33.** VACCARI Luca
- 34.** ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

- 1.** MARATTIN Luigi
- 2.** MARESCOTTI Deanna
- 3.** MASIERI Luciano
- 4.** SAPIGNI Chiara

SCRUTATORI NOMINATI: LEVATO – DURANTE – LUCCI

~~Visto della Ragioneria~~

(O M I S S I S)

Approvazione del Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).

Inviata copia:

- Servizio Tributi
- Settore Finanze
- Ministero Economia Finanze
- Informacittà
- STAFF Direttore Generale
- Protocollo Generale

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000

Il Presidente dà la parola all'Ass. Marattin il quale presenta la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione si ha l'intervento del Cons.re Levato nonché la replica dell'Ass. Marattin. Per dichiarazione di voto si hanno gli interventi dei Cons.ri Levato e Zardi.

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel verbale di questa stessa seduta cui si rinvia.

Quindi il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

VISTA la Circolare n. 3/DF del Ministero delle Finanze esplicitativa della applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTE le linee guida e la bozza di regolamento IMU del Ministero dell'Economia e Finanze;

VISTA la recente circolare ANCI E.R. che da indicazioni ai Comuni in materia di approvazione e/o modificazione dei propri regolamenti, proponendo una bozza di regolamento tipo;

VISTA la propria deliberazione n. 11/102487 del 20 dicembre 2011 esecutiva, con cui si approvavano le aliquote IMU per l'anno 2012 e successive integrazioni;

VISTO il Dl. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012, che ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina IMU, con particolare riferimento alle fattispecie per le quali il legislatore ha previsto la disapplicazione e/o non debenza della quota riservata allo Stato, unitamente alla introdotta possibilità di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;

DATO ATTO che:

- L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, *conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'articoli 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per l'Imposta Municipale Propria;*

- *L'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti;*
- *L'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;*
- *L'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;*
- *Il comma 6°, dell'art. 13, del D.L. n. 201 del 2011, in combinato disposto con l'art. 42 comma 1°, lett. f), del D.Lgs. n. 267/2000 stabiliscono che le delibere di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento istitutivo dell'imposta sono di competenza dell'organo consiliare;*
- *Il comma 12 bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, in deroga alla disposizioni vigenti, dispone la possibilità per i Comuni di approvare e/o modificare il regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria e la deliberazione relativa alle aliquote entro il 30.09.2012;*
- *Il D.M del 02 agosto 2012 differisce al 31.10.2012 il termine per approvare il bilancio di previsione;*
- *Il combinato disposto delle disposizioni di cui al DM citato del 02 agosto 2012 e dell'art. 13, comma 12 bis, dell'art. 13 DL. 201/2011, nonché dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, determina, pertanto, il differimento dal 30.09.2012 al 31.10.2012 del termine per approvare e/o modificare le aliquote nonché il regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria, con effetto retroattivo al 01.01.2012;*
- *La recente circolare Anci E.R. del settembre 2012 che propende per la suddetta interpretazione;*
- *L'art. 67 - septies del D.L. 83/2012, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al DL 74/2012 anche al Comune di Ferrara per i danni arrecati dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012;*
- *Il D.l. 74/2012, art. 8, comma 3, che introduce una specifica esenzione per i fabbricati danneggiati a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;*

PRESO ATTO, altresì, che:

- l' art. 13, comma 15, del Dl. 201/2011, conv. dalla L. n. 214/2011, dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- in data 6 aprile 2012 il Ministero ha provveduto con propria nota n. 5343 a dare ulteriori indicazioni circa le modalità di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie per l'anno 2012;
- con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997*, i Comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato *decreto legislativo n. 218 del 1997*, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta del 50%. *..omissis ..* . Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e degli altri strumenti deflativi del contenzioso si rimanda alle disposizioni previste nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extra tributarie, che sono, pertanto, applicabili anche ai fini dell'Imposta Municipale Propria;
- per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'*articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006*;

- i D.Lgs. nn. 471 e 472 del 1997 e s.m.i., disciplinano la materia delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria dettate e richiamate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie, in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nell'allegato Regolamento tutte le modificazioni ed integrazioni normative disposte obbligatoriamente ex lege afferenti l'Imposta in questione, che interverranno successivamente all'adozione del presente atto regolamentare;

VISTI, altresì, :

- l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, che dispone in merito alla decorrenza dei termini di efficacia dei regolamenti delle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;

- il Dlgs. 504/1992 e s.m.i. disciplinante l'imposta comunale sugli immobili;

- il D.lgs. nn. 471 e 472 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie;

- il D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento:

- all'art. 42, lett.a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare i regolamenti,
- all'art. 124 in materia di pubblicità delle delibere;

- la L. 69/2009, art. 32, e successive modifiche ed integrazioni in materia di pubblicità on line degli atti;

- l'art. 45 dello Statuto Comunale, in materia di pubblicità degli atti amministrativi, che prevede la doppia pubblicazione per i regolamenti, una volta adottati con delibera consiliare divenuta esecutiva;

- la L.R. 6/2004 attuativa della L. Costituzionale 3/2001, che abroga definitivamente l'attività di controllo di legittimità dei CORECO nei confronti degli atti degli Enti Locali, disponendo la definitiva soppressione degli stessi;

ATTESO che le modifiche regolamentari da adottare non comportano impegno di spesa;

DATO ATTO che il responsabile di procedimento, nonché funzionario responsabile IMU, è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî, Pierina Dott.ssa Pellegrini;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori in data 26/10/2012;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica - contabile acquisiti ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

SENTITE la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, da ritenersi qui integralmente trascritto:

- di adottare con decorrenza dal 01.01.2012, per le motivazioni esposte in narrativa, l'allegato regolamento IMU disciplinante l'Imposta Municipale Propria, anticipata in via sperimentale dall'art. 13, del Dl. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011;

- di dare atto, che:

- il presente regolamento, acquisisce efficacia a far data dal 01 gennaio 2012, in virtù del combinato disposto dell'art. 52, D.Lgs. 446/97, art. 53, comma 16, L. 388/2000 ed art. 1, comma 169, L. 27.12.2006;
- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, ed all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle disposizioni del vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie, in quanto compatibili, nonché alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", ai D.lgs. 471 e 472 del 1992 in materia di sanzioni, e, comunque alle disposizioni legislative vigenti in materia;
- in virtù della soppressione dei Co.Re.Co (Comitati regionali di Controllo), apportata dalla L.R. 6/2004, i regolamenti non soggiacciono al relativo ed eventuale controllo;
- il Responsabile di procedimento, nonché Funzionario Responsabile dell'imposta in questione, è la Dott.ssa Pierina Pellegrini in qualità di dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributarî;
- di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nel rispetto dei modi e termini previsti dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, nonché in conformità alle ulteriori indicazioni fornite dal Ministero Economia e Finanze con propria nota n. 5343 del 6 aprile 2012.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 4 - Riduzioni di imposta per gli immobili inagibili od inabitabili
- Art. 5 - Versamenti minimi
- Art. 6 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 7 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 8 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 9- Riscossione coattiva
- Art. 10 - Disposizioni finali ed efficacia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze nei limiti di una per categoria C2, C6 e C7.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di orientare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, sono determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

Art. 4- Riduzione d'imposta per immobili inagibili od inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, fatto salvo per le unità immobiliari distrutte e/o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili parzialmente o totalmente, e/o dichiarate e verificate essere tali, ai sensi art. 8 comma 3, del D.L. 74/2012, a seguito dei recenti eventi sismici del 20 -29 maggio 2012, che sono esenti dall'imposta a

decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione del fabbricato medesimo e comunque non oltre il 31/12/2014.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia..Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sono accertati dal competente ufficio tecnico comunale, con spese di perizia a carico del possessore, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445. Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
5. La cessata situazione di inagibilità e/o inabitabilità e di non utilizzo deve essere comunicata al Comune.

Art. 5 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in vigore¹, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

¹ Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se non in contrasto con disposizioni normative, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura dell'art. 6 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso d'imposta di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente art. 5.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta principale propria o con altri debiti tributari secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzione ed interessi se non versate entro il termine per ricorrere sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
- 2 Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore², con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 10 – Disposizioni finali ed efficacia

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare contrastante con esse.

² Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **34**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **34**
VOTI FAVOREVOLI: N° **29**
VOTI CONTRARI: N° **2** (Cons.ri Brancaleoni e Cavallari)
ASTENUTI: N° **3** (Cons.ri Cimarelli, Zardi e Saini)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la deliberazione nel preciso testo sopraportato.

Esce il Cons. Saini – PRESENTI: N° **33**

Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° **33**
CONSIGLIERI VOTANTI: N° **33**
VOTI FAVOREVOLI: N° **29**
VOTI CONTRARI: N° **2** (Cons.ri Brancaleoni e Cavallari)
ASTENUTI: N° **2** (Cons.ri Zardi e Cimarelli)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
FINARDI Dr. Roberto

Il Presidente del Consiglio Comunale
COLAIACOVO Dr. Francesco

Esce il Cons. Brancaleoni ed entra il Cons. Saini – PRESENTI: N° **33**

